

## **CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I RISCHI PROFESSIONALI DELL'AVVOCATO**

**IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:**

- a) Nota informativa;**
- b) Condizioni di assicurazione;**
- c) Glossario;**
- d) Modulo di proposta**

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL  
CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA  
INFORMATIVA.**

## **NOTA INFORMATIVA**

### **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

1. Informazioni generali
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

### **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
6. Premi
7. Rivalse
8. Diritto di recesso
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
10. Legge applicabile al contratto
11. Regime fiscale applicabile al contratto

### **C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI**

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo
13. Reclami
14. Arbitrato

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

## **GLOSSARIO**

## **MODULO DI PROPOSTA**

## NOTA INFORMATIVA

**La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP (ora IVASS).**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza**

\* \* \* \* \*

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

- a. Lloyd's è un ente ("Society") costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd's che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell'entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l'entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

- b. Lloyd's ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd's..
- c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.
- d. Il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd's sono, rispettivamente: +39026378881, [servizioclienti@lloyds.com](mailto:servizioclienti@lloyds.com) e [www.lloyds.com](http://www.lloyds.com).
- e. I membri di Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n° I.00008 dell'elenco dell'Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Prudential Regulation Authority, con sede in 20 Moorgate, London, EC2R 6DA.

## **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's**

Come riportato a pag. 59 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2014\* il capitale del mercato di Lloyd's ammonta ad EUR 28.997 milioni\*\* ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd's di EUR 20.162 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 6.662 milioni e da riserve centrali di EUR 2.174 milioni.

Il mercato di Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L'indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd's al 31.12.2014 era il 17079%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 4.166 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 24 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 76 del Rapporto Annuale di Lloyd's del 2014\*.

\*Link al Rapporto annuale di Lloyd's del 2014:

<http://www.lloyds.com/AnnualReport2014/pdfs/Lloyds%20Annual%20Report%202014.pdf>

\*\* Tasso di cambio al 31.12.2014: EUR 1,00 = GBP 0,7789 (fonte: Banca d'Italia).

L'aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's è consultabile al seguente link:

<http://www.lloyds.com/lloyds/offices/europe/italia/piazzare-i-rischi-ai-lloyds>

(Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010).

## **B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### **Durata e proroga del contratto**

La durata del contratto è specificata nel Modulo. La presente polizza scadrà alla sua naturale scadenza fissata nel Modulo senza l'obbligo delle parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso (**Art. 10 delle Condizioni di Assicurazione**).

### **3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni**

Con la presente copertura di gli Assicuratori dei Lloyd's si impegnano a **tenere indenne l'Assicurato per qualunque somma di denaro** (capitale, interessi e spese) questi **sia tenuto a pagare** quale civilmente responsabile ai sensi di legge, **in conseguenza di comportamenti commissivi od omissivi colposi** direttamente connessi all'esercizio dell'attività professionale descritta in Scheda di Copertura, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i Clienti, per lesioni personali e per danni materiali, purché l'Assicurato sia regolarmente abilitato e/o iscritto al relativo albo professionale e svolga l'attività nei termini della legge e dei regolamenti che la disciplinano (**Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione**).

Per un elenco delle coperture offerte dal presente contratto, si rimanda ad un'approfondita lettura dei disposti di cui agli **Artt. 15 e 16 delle Condizioni di Assicurazione** e alle **Condizioni Aggiuntive**.

### **Forma "Claims Made" Retroattività e Periodo d osservazione**

L'assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente alla data specificata nella **Scheda di Copertura**.

Se l'Assicuratore o il Contraente dovessero annullare o rifiutare di rinnovare questa polizza per motivi diversi dal mancato pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 C.C. o dalla violazione degli altri obblighi contrattuali, il Contraente e gli Assicurati avranno il diritto per un periodo di 12 mesi seguente la data di tale annullamento o mancato rinnovo (qui chiamato Periodo di Osservazione) di presentare denunce di sinistro per richieste di risarcimento a seguito di azioni o omissioni colpose commesse prima dall'inizio del Periodo di Osservazione e comunque coperte dalla presente polizza. E' facoltà dell'Assicurato e/o dei suoi aventi causa, solo in caso di cessazione definitiva dell'attività, salvo i casi di cessazione del rapporto per radiazione o sospensione dall'Albo professionale, di richiedere una proroga, alle condizioni di cui sopra, per i successivi quattro anni

Si rimanda ad un'approfondita lettura dei disposti degli **Artt. 20 , 21e 22 delle Condizioni di Assicurazione**.

### Assenza sinistri

In relazione alla predetta operatività della garanzia l'Assicurato dichiara inizialmente di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento, di perdite o danni per le quali è prestata la presente assicurazione (**Art. 20** delle **Condizioni di Assicurazione**).

### Avvertenza

#### **Esclusioni e limiti delle coperture assicurative**

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolarmente esplicitate dalle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, e più precisamente nei seguenti Articoli/Condizioni/Clausole:

- **Art. 17** delle **Condizioni di Assicurazione** “Delimitazioni”;
- **Art. 18** delle **Condizioni di Assicurazione** “Spese legali”;
- **Art. 19** delle **Condizioni di Assicurazione** “Estensione territoriale”;
- **Condizione Aggiuntiva** “Assicurazione Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)”;

### Esempi di applicazione della franchigia

(le franchigie sotto indicate sono puramente esemplificative e non rappresentano quanto previsto dalla polizza).

### Avvertenza

#### **Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d'indennizzo)**

La massima somma assicurata relativa alle garanzie richieste è quella concordata tra il contraente /assicurato e gli assicuratori e riportata sulla **Scheda di Copertura**

Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

Tali franchigie, scoperti e massimali trovano la loro collocazione nella **Scheda di Copertura**, e negli specifici articoli/clausole/condizioni di seguito riportati:

- **Art. 24** delle **Condizioni di Assicurazione** “Limiti di risarcimento e scoperto”;
- **Art. 25** delle **Condizioni di Assicurazione** “Studio Associato/Società”;
- **Condizione Aggiuntiva** “Assicurazione Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)”;

#### ***Esempio 1: Applicazione di Franchigia:***

Limite massimo d'indennizzo: € 100.000,00

Danno accertato: € 20.000,00

Franchigia prevista in polizza: € 2.000,00 per sinistro

Importo liquidato: € 18.000,00 (€ 20.000,00 – € 2.000,00 = € 18.000,00).

#### ***Esempio 2: Applicazione di Scoperto con il minimo:***

Limite massimo d'indennizzo: € 100.000,00

Danno accertato: € 2.000,00

Scoperto previsto in polizza: 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro.

Importo liquidato: € 1.750,00 (€ 2.000,00 – 250,00 = 1.750,00 poiché il 10% di 2.000,00 euro è 200,00 ed è inferiore al minimo di 250,00).

### **Avvertenza**

#### **Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se alle scadenze convenute il Contraente/Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, ai sensi dell'Art 1901 C.C. l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti (**Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione**).

Infine, in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati necessari al calcolo della regolazione

### **Avvertenza**

#### **Cessazione del rapporto assicurativo**

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, il contratto cessa immediatamente in conseguenza di uno o più avvenimenti elencati nell'**Art. 28 delle Condizioni di Assicurazione**.

## **4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio –Nullità**

### **Avvertenza**

Le dichiarazioni e le informazioni rese per iscritto dall'Assicurato nel **Questionario Proposta** di adesione (e relativi allegati) formano la base della presente polizza.

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente/ Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione. Si rimanda ad una lettura dei disposti dell'**Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione**.

## **5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C. Nel caso di diminuzione del Rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile). Si rimanda alla lettura degli **Artt. 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione**.

### **Ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio**

Un esempio di aggravamento di rischio può essere rappresentato da un avvocato civilista che comincia a svolgere attività penalista per la prima volta, dopo la stipula del presente contratto di assicurazione. Se il contraente non comunica agli Assicuratori questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro gli Assicuratori si avvarranno di quanto stabilito dall'**Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione**.

## **6. Premi**

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. Il premio è comunque sempre interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. Il pagamento del premio è effettuato per il tramite dell'intermediario che gestisce il contratto.

Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi (D.Lgs. 7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private):

- a. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto di pagamento in contanti riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

## 7. Rivalse

### **Avvertenza**

A fronte di qualsiasi indennizzo relativo alla presente polizza, l'Assicuratore s'intenderà surrogato, sino al limite dell'indennizzo medesimo, in tutti i diritti di recupero che il Contraente e gli Assicurati vantano nei confronti dei terzi o dei responsabili (**Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione**).

## 8. Diritto di recesso

### **Avvertenza**

Il contratto prevede la facoltà per entrambe le parti di esercitare il diritto di recesso relativamente alle circostanze e nelle modalità descritte nell'**Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione**.

## 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 C.C. 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166). Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (Articolo 2952, comma 3, del Codice civile).

## 10 Legge applicabile al contratto

Per l'interpretazione del presente contratto e per qualsiasi aspetto non espressamente disciplinato nelle condizioni, norme e definizioni del presente contratto o aggiunte mediante appendice firmata da entrambe le parti, si ricorrerà esclusivamente alla legge italiana.

## 11. Regime fiscale applicabile al contratto

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. Sul modulo di polizza sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

#### **Avvertenza**

Per gli aspetti inerenti il dettaglio della modalità di termini per la **denuncia del sinistro**, delle eventuali **spese per la ricerca e stima del danno**, e delle **procedure liquidative**, si fa riferimento all'**Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione**.

### 13. Reclami

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

- Ufficio Italiano di Lloyd's

All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"

Corso Garibaldi, 86

20121 Milano

Fax n. 02 63788850

E-mail servizioclienti@lloyds.com

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; [complaint.info@financial-ombudsman.org.uk](mailto:complaint.info@financial-ombudsman.org.uk).

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

#### **14. Arbitrato**

##### **Avvertenza**

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'Art. 27 delle **Condizioni di Assicurazione**, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

\* \* \* \* \*

**Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's  
Vittorio Scala

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## POLIZZA DI ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE dell'AVVOCATO

### DEFINIZIONI

Nel testo che segue s'intendono per:

<b>Assicurato</b>	Il Professionista o se trattasi di "Studio Associato" i Professionisti indicati, regolarmente iscritti all'Albo Professionale, le " Società di Professionisti ", se previste dalla Legge, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
<b>Assicuratore</b>	Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's of London
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Committente</b>	Il soggetto che affida all'Assicurato lo studio e la realizzazione di opere e/o servizi (definito anche cliente)
<b>Contraente</b>	Il Professionista, lo Studio Associato o la Società di Professionisti che stipula il contratto
<b>Cose</b>	Oggetti materiali ed animali
<b>Danno patrimoniale</b>	Danno alla sfera patrimoniale di terzi che non sia conseguenza a lesioni personali, morte, danneggiamento a cose
<b>Periodo di Assicurazione</b>	Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate in polizza (data di inizio e data di scadenza)
<b>Fatturato</b>	L'importo del volume di affari indicato dall'Assicurato nella dichiarazione dei redditi afferente ad incarichi ricevuti dai committenti al netto di IVA e contributi obbligatori per Legge e rimborsi spese
<b>Franchigia</b>	L'importo prestabilito che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo o il risarcimento
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dall'Assicuratore per i danni direttamente subiti dall'Assicurato
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore
<b>Risarcimento</b>	La somma dovuta dall'Assicuratore per i danni causati a terzi dall'Assicurato
<b>Scoperto</b>	La percentuale dell'importo di ogni sinistro che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Terzi</b>	Qualsiasi soggetto pubblico o privato diverso dall'Assicurato

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.i 1892, 1893 e 1894 C.C.).

### **ART. 2 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Ogni eventuale modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

### **ART. 3 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.), salvo quanto previsto dall'art. 1.

### **ART. 4 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Gli Assicuratori, in caso di diminuzione del rischio, sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

### **ART. 5 – ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Qualora il singolo Assicurato, avendo già una precedente polizza di responsabilità civile professionale, intenda ugualmente aderire, la presente polizza opererà a primo rischio per tutte le garanzie non previste dalla prima polizza ed a secondo rischio, con una franchigia pari al massimale di primo rischio, per tutte le garanzie presente dalla prima polizza.

### **ART. 6 – PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.

### **ART. 7 – DENUNCIA DEI SINISTRI**

#### A) Denuncia di sinistri

L'Assicurato deve fare denuncia, per iscritto, di ciascun sinistro entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza; la stessa deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizia utile per l'Assicuratore. Alla denuncia devono fare seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre ad una relazione confidenziale sui fatti. L'omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento dell'obbligo di avviso di cui agli artt.i 1913 e 1914 C.C.

#### B) Notifica di circostanze di sinistro

Se l'Assicurato viene a conoscenza di un qualche elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo al risarcimento, per fatto o atto, errore od omissione o negligenza a Lui imputabile, entro 30 giorni dalla data in cui

ne e' venuto a conoscenza, e comunque durante il Periodo di Assicurazione, ha l'obbligo di inviare tramite il Broker comunicazione scritta agli Assicuratori che specifichi:

- la descrizione del fatto o circostanza o dello specifico atto, errore o omissione;
- il danno che ne e' o ne possa risultare come conseguenza di tale fatto/circostanza o atto, errore o omissione; e
- le modalità, la tempistica e le circostanze tramite le quali L'Assicurato per la prima volta e' venuto a conoscenza di tale fatto/circostanza o atto, errore o omissione.

Se l'Assicurato effettua tale comunicazione durante il Periodo di Assicurazione, qualsiasi richiesta di risarcimento successiva sarà considerata dall'Assicuratore come effettuata nello stesso Periodo di Assicurazione. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza del diritto all'indennizzo (art.1915 del Codice Civile).

In caso di (A) notifica di sinistro e di (B) circostanza di sinistro l'Assicurato deve fornire all'Assicuratore tutte le informazioni e l'assistenza richiesta. La divulgazione dell'esistenza del presente Certificato deve essere fatta con il consenso dell'Assicuratore, salvo che non sia diversamente disposto dalla Legge.

#### **ART. 8 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Assicuratore e il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di novanta giorni. Nel caso di recesso da parte dell'Assicuratore, lo stesso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **ART. 9 – SURROGAZIONE**

A fronte di qualsiasi indennizzo relativo alla presente polizza, l'Assicuratore s'intenderà surrogato, sino al limite dell'indennizzo medesimo, in tutti i diritti di recupero che il Contraente e gli Assicurati vantano nei confronti dei terzi o dei responsabili. A tal fine il Contraente e gli Assicurati dovranno fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per il soddisfacimento di tali diritti.

#### **ART. 10 – SCADENZA SENZA TACITO RINNOVO**

La presente polizza scadrà alla sua naturale scadenza fissata in MODULO senza l'obbligo delle parti contraenti di darne preventiva notifica o avviso.

#### **ART. 11 – ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **ART. 12 – FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede il Contraente.

#### **ART. 13 – CLAUSOLA BROKERS**

La gestione della presente polizza è affidata a **Daina Finance LTD** quale broker di assicurazione. Il Contraente, gli Assicurati e l'Assicuratore danno atto che tutti i reciproci rapporti inerenti l'esecuzione del presente contratto avverranno tramite il suddetto broker.

#### **ART. 14 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana

## **CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE**

### **ART. 15 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale stabilito in SCHEDA DI COPERTURA, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale responsabile a sensi di legge, in conseguenza di comportamenti commissivi od omissivi colposi direttamente connessi all'esercizio dell'attività professionale descritta in SCHEDA DI COPERTURA, a titolo di risarcimento per:

- perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi compresi i Clienti;

La garanzia assicurativa è operante a condizione che l'Assicurato al momento del comportamento colposo sia regolarmente abilitato e/o iscritto al relativo Albo Professionale, non sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione e svolga l'attività nei termini delle leggi che la regolano e dei regolamenti che la disciplinano in forma individuale, associata o societaria.

### **ART. 16 – ALTRI RISCHI COPERTI**

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo si precisa che la copertura assicurativa include anche quanto segue:

1. i rischi derivanti dalla gestione di affari altrui in forza degli artt. 2028 e 2032 del Codice Civile, purché connessa alla propria attività professionale;
2. i rischi derivanti dall'espletamento, nei modi e nei termini previsti dall'ordinamento professionale, delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa;
3. le perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio;
4. le perdite patrimoniali cagionate a terzi compresi i Clienti ai sensi del DLgs 196/03 s.m.i. conseguenti ad errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi purché derivanti da fatti involontari e non da comportamento illecito continuativo;
5. l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria;
6. la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso o colposo commesso da dipendenti – collaboratori, consulenti, praticanti, sostituti di concetto – salvo il diritto regresso dell'Assicuratore nei confronti degli eventuali responsabili per fatto doloso;
7. la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere non in rapporto di dipendenza;
8. l'uso dei sistemi di elaborazione elettronica.

### **ART. 17 - DELIMITAZIONI**

#### **Non sono considerati terzi:**

- a. il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con esso nei rapporti di cui alla lettera a.;
- c. limitatamente ai danni a cose, tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all'attività assicurata.

#### **Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:**

1. i reclami già presentati all'Assicurato prima della data di effetto del periodo di assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano stati denunciati o meno a precedenti assicuratori;

2. i danni derivanti da situazioni e circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, che erano già note all'Assicurato alla data di effetto del periodo di assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno a precedenti assicuratori;
3. i danni derivanti dalla responsabilità inerente all'attività commerciale;
4. I danni conseguenti da dolo dell'Assicurato.
5. I danni alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per quanto stabilito dall'art. 16 comma 3;
6. i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
7. i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, se non diversamente disposto dalle "Condizioni Integrative";
8. i danni derivanti da terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
9. i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, a meno che siano causati da rottura accidentale di impianti e/o condutture;
10. i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
11. i danni derivanti da sanzioni amministrative tributarie personalmente inflitte all'Assicurato dall'Amministrazione Finanziaria;
12. i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
13. i danni conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste dalle Leggi e Regolamenti concernenti la professione;
14. Per ogni danno o reclamo che abbia avuto origine da fatti o circostanze risalenti, in tutto o in parte, ad epoca anteriore alla data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura;
15. Connessi all'attività di amministratore di condomini e stabili;
16. i danni derivanti da calunnia, ingiuria e diffamazione;
17. i danni a persone (morte e lesioni personali) e/o cose.
18. per danni derivanti da muffa, funghi, spore o altri agenti batteriologici ed asbestosi;
19. per danni connessi o conseguenti a qualsiasi perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:
  - a. Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
  - b. Qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti a. e b.

Nel caso in cui l'assicuratore eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dall'assicuratore graverà sull'assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

**Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i seguenti danni:**

- 20) Derivanti da attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa ai sensi del DPR 31/3/75 n.136, nonché di Sindaco di Società o altri Enti.
- 21) Derivanti dall'Attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di sindaco e/o revisore dei conti, e/o amministratore di Società od enti, e membro del Consiglio di Vigilanza ex D.LGS 231/0
- 22) Derivanti da operazioni su Società, Associazioni, aziende (costituzione, trasformazioni, fusione, scissione, concentrazione)

**ART. 18 - SPESE LEGALI**

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

In caso di imputazioni penali per fatto doloso, sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, purché esso venga prosciolto od assolto in fase istruttoria o con decisione passata in giudicato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, escludendo quindi i casi di assoluzione con altre formule ed i casi di estinzione, per qualunque causa, del reato.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra l'assicuratore e l'Assicurato in proporzione del proprio interesse (Art 1917 cc).

L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da esso designati o con lo stesso concordati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**ART. 19 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamento commissivo od omissivo posto in essere in ogni Stato del Mondo con esclusione di Stati Uniti d'America, Canada e Messico.

**ART. 20 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA – CLAUSOLA CLAIMS MADE**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e regolarmente notificate all'Assicuratore nel corso del Periodo di Assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente alla data di retroattività specificata nella SCHEDA DI COPERTURA. In relazione alla predetta operatività della garanzia, e ai sensi di quanto disposto dagli Articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara inizialmente di non essere a conoscenza di atti, fatti o circostanze che possano comportare richieste di risarcimento, di perdite o danni per le quali è prestata la presente assicurazione.

Se non altrimenti stabilito nella Scheda di Copertura, il periodo di retroattività sarà pari alla durata della precedente copertura assicurativa continua dell'Assicurato per gli stessi rischi coperti dalla presente polizza, fermo restando il massimale della presente polizza. In mancanza di quanto sopra, l'Assicuratore si riserva il diritto di assumere il rischio della retroattività a condizioni e con sovrappremio da stabilire di volta in volta.

**ART. 21 - GARANZIA A FAVORE DEGLI EREDI**

In caso di morte, interdizione, intervenuta insolvenza o bancarotta dell'Assicurato, la copertura assicurativa opererà a favore degli eredi per le richieste di risarcimento effettuate nei loro confronti ed originate da azioni illecite commesse dall'Assicurato stesso, fermo quanto disposto dagli artt. 20 e 22 delle condizioni di polizza.

#### **ART. 22 - PERIODO DI OSSERVAZIONE**

Se l'Assicuratore o il Contraente dovessero annullare o rifiutare di rinnovare questa polizza per motivi diversi dal mancato pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 C.C. o dalla violazione degli altri obblighi contrattuali, il Contraente e gli Assicurati avranno il diritto per un periodo di 12 mesi seguente la data di tale annullamento o mancato rinnovo (qui chiamato Periodo di Osservazione) di presentare denunce di sinistro per richieste di risarcimento a seguito di azioni o omissioni colpose commesse prima dall'inizio del Periodo di Osservazione e comunque coperte dalla presente polizza.

E' facoltà dell'Assicurato e/o dei suoi aventi causa, solo in caso di cessazione definitiva dell'attività, salvo i casi di cessazione del rapporto per radiazione o sospensione dall'Albo professionale, di richiedere una proroga, alle condizioni di cui sopra, per i successivi tre anni. La concessione di tale proroga ed il relativo premio addizionale saranno a totale discrezione dell'Assicuratore. Questa clausola e i diritti in essa contenuti non saranno validi per ipotesi di annullamento risultanti dal mancato pagamento del premio o in presenza di altra assicurazione stipulata dall'Assicurato per la Responsabilità Civile Professionale.

Il limite di risarcimento per sinistri denunciati dopo la cessazione del contratto non potrà superare il massimale indicato in polizza, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi. L'offerta da parte dell'Assicuratore di rinnovare termini, condizioni, limiti d'indennizzo e/o premi diversi da quelli contenuti nella polizza in scadenza non costituirà rifiuto di rinnovo.

#### **ART. 23 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO**

Il premio per il periodo del Certificato e' fissato come indicato dall' Assicuratore nella Scheda Di Copertura. Il premio non e' soggetto a regolazione se non espressamente richiesto dall' Assicuratore e concordato dalle parti.

#### **ART. 24 – LIMITE DI RISARCIMENTO E SCOPERTO**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato nella SCHEDA DI COPERTURA che rappresenta il limite di risarcimento a carico dell'Assicuratore per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

L'assicurazione è prestata con uno scoperto/franchigia indicati nella SCHEDA DI COPERTURA.

#### **ART. 25 – STUDIO ASSOCIATO/SOCIETA'**

Qualora l'Assicurato sia uno Studio Associato la garanzia del Certificato è valida sia per l'attività svolta dallo Studio professionale che per la responsabilità civile professionale dei singoli professionisti per l'attività svolta in qualità di associati e operata in nome e per conto dello Studio Associato.

Nell'eventualità di cessazione anticipata dell'incarico di uno o più persone assicurate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del Contraente e accettazione dell'Assicuratore.

L'assicurazione e' da considerarsi anche estesa per quelle attività esercitate dagli associati in nome e per conto proprio a condizione che se ne sia stata fatta esplicita richiesta nel Modulo di Proposta e che i relativi fatturati siano ivi contenuti.

#### **ART. 26 – RESPONSABILITA' SOLIDALE**

Resta stabilito fra le Parti che in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

**ART. 27 - ARBITRATO**

In caso di divergenza tra le Parti sulla natura dell'errore professionale, sulle sue conseguenze, sull'ammissibilità del risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti possono rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo al quale è iscritto l'Assicurato.

Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal presidente dell'Albo al quale è iscritto l'Assicurato. Il Collegio arbitrale risiede presso la sede del medesimo.

Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo arbitro. Il Collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

**ART. 28 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO**

Il rapporto assicurativo cessa salvo per quanto disposto dall'art. 21:

- in caso di decesso dell'assicurato;
- in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
- in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale;

In caso di decesso o di cessazione dell'attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza.

In caso di radiazione o di sospensione dall'Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.

**At 29- Sanction Limitation and Exclusion Clause (Clausola Sanzioni, Limitazioni ed Esclusioni)**

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe il (ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

<b>Il Corrispondente dei Lloyd's</b>	<b>L'Assicurato / Contraente</b>
<b>Daina Finance Ltd Data</b>	<b>Data</b>

## **CONDIZIONI AGGIUNTIVE (sempre valide)**

### **ART 30 - R.CONDUZIONE DELLO STUDIO**

#### **Responsabilità Civile Terzi nella conduzione dello studio e Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera (RCO)**

- A) Fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, le garanzie della presente Polizza si intendono estese alle Richieste di Risarcimento di Terzi per i Danni, Corporali e Materiali, dei quali l'Assicurato e i suoi collaboratori, si siano resi involontariamente responsabili a termini di legge e che siano accaduti nell'ambito della proprietà o conduzione dei locali adibiti a Studio Professionale.

Tale estensione si applica anche alla Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto doloso, sempre avvenuto nell'ambito dello Studio, di persone delle quali debba rispondere. Nel caso in cui il Limite di Indennizzo indicato nel Modulo risultasse inferiore al sottolimito prestato per la presente estensione, la garanzia verrà prestata con il medesimo Limite di Indennizzo previsto dalla Polizza.

Ferme restando le Esclusioni indicate all'Articolo 17), la garanzia non è operante per le Richieste di Risarcimento riconducibili alla proprietà di fabbricati e loro strutture fisse diverse da quelle adibite all'attività professionale.

- B) Fermi i limiti, termini, articoli della presente polizza e relative appendici, gli Assicuratori si obbligano anche a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prevista l'Assicurazione,
- ai sensi del Codice Civile a titolo di Risarcimento di Danni non rientranti nella disciplina D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al punto precedente per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124.

La presente garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge ai fini INAIL e INPS. Dalla presente Assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali

**Le garanzie della presente estensione sono prestate con una franchigia fissa di EURO 500,00 per ogni Richiesta di Risarcimento e fino a concorrenza di un Sottolimito pari a EURO 250.000,00.**

## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

1) Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza, e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.

2) Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 5 – Altre assicurazioni

Art. 6 – Pagamento del premio

Art. 15 – Oggetto dell'Assicurazione

Art. 17 – Delimitazioni

Art. 19 – Estensione territoriale

Art. 20 - Inizio e termine garanzia (*Claims Made*)

Art. 23 – Determinazione del premio

Art. 27 – Arbitrato

Art. 28 – Cessazione del rapporto assicurativo

**L'Assicurato / Contraente**



**Data**

## GLOSSARIO

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

**Assicurato:** Il Professionista o se trattasi di “Studio Associato” i Professionisti indicati, regolarmente iscritti all’Albo Professionale, le “ Società di Professionisti “, se previste dalla Legge, il cui interesse è protetto dell’Assicurazione;

**Assicuratore:** il membro o membri di Lloyd’s, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione;

**Assicurazione:** il contratto di Assicurazione;

**Bilanci dei membri:** l’utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri di Lloyd’s;

**Committente:** Il soggetto che affida all’Assicurato lo studio e la realizzazione di opere e/o servizi (definito anche cliente);

**Contratto d’ Assicurazione:** il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati;

**Contraente:** Il Professionista, lo Studio Associato o la Società di Professionisti che stipula il contratto;

**Cose:** Oggetti materiali ed animali;

**Danno patrimoniale:** Danno alla sfera patrimoniale di terzi che non sia conseguenza a lesioni personali, morte, danneggiamento a cose;

**Fatturato:** L’importo del volume di affari indicato dall’Assicurato nella dichiarazione dei redditi afferente ad incarichi ricevuti dai committenti al netto di IVA e contributi obbligatori per Legge e rimborsi spese;

**Fondi dei membri presso i Lloyd’s:** i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd’s a garanzia dei contraenti e per sostenere l’attività assuntiva di rischi complessiva di un membro;

**Franchigia:** L’importo prestabilito che in caso di sinistro l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale l’Assicuratore non riconosce l’indennizzo o il risarcimento;

**Indennizzo:** La somma dovuta dall’Assicuratore per i danni direttamente subiti dall’Assicurato;

**Polizza:** il documento che prova l’Assicurazione;

**Premio:** La somma dovuta dal Contraente all’Assicuratore;

**Risarcimento:** La somma dovuta dall’Assicuratore per i danni causati a terzi dall’Assicurato;

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro;

**Scoperto:** La percentuale dell’importo di ogni sinistro che rimane a carico dell’Assicurato;

**Sindacato:** è definito Sindacato il membro di Lloyd’s o il gruppo di membri di Lloyd’s, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal “Council” di Lloyd’s;

**Sinistro:** Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;

**Terzi:** Qualsiasi soggetto pubblico o privato diverso dall’Assicurato.